

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4310 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della procedura di V.I.A. a determinati progetti – Lottizzazione convenzionata Is Molas nel comune di Pula (Sardegna)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 2, n. 1 e 3 della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A.), come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e 2003/35/CE. La Direttiva menzionata prevede che la realizzazione di progetti pubblici o privati, implicanti un significativo impatto sull’ambiente, non risulti possibile ove, preliminarmente, non sia stata esperita una procedura di “Valutazione dell’Impatto Ambientale” (V.I.A.), rivolta ad appurare la compatibilità del progetto medesimo con il suo contesto naturale e socio-culturale. In particolare, la Direttiva stessa prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I siano sempre sottoposti al procedimento di V.I.A. Diversamente, in ordine ai progetti suscettibili nelle categorie di cui all’Allegato II, la Direttiva non impone automaticamente l’espletamento della V.I.A., ma rimette alla pubblica amministrazione, competente per il caso di specie, la discrezionalità di valutare se ricorrano, avuto riguardo alla situazione concreta, circostanze tali da far ritenere ragionevole l’avvio della procedura in questione (c.d. procedura di screening). Secondo la Commissione, le disposizioni in oggetto sarebbero state disattese in conseguenza della deliberazione con la quale, in data 19.02.2008, la Giunta Regionale della Sardegna ha applicato una procedura di previo screening, inteso a verificare l’opportunità di assoggettamento a V.I.A. del progetto “Completamento della lottizzazione convenzionata Is Molas”. La Commissione osserva che la procedura di screening non è stata rivolta al progetto nel suo insieme, ma, distintamente, a due porzioni di esso considerate ciascuna a sé stanti, con il risultato per cui si è ritenuto ragionevole avviare la procedura di V.I.A. per la parte peraltro meno significativa sotto il profilo ambientale (ampliamento campo da golf), mentre si è escluso l’assoggettamento a V.I.A. del nucleo più considerevole del progetto stesso (ampliamento complesso residenziale e costruzione di nuove ville). La Commissione precisa che il progetto “Is Molas” costituisce un’unità non scindibile nelle due componenti esaminate dalle amministrazioni locali e che, quando un intervento rientra, come il medesimo, nelle tipologie di cui all’Allegato II della Dir. 85/337/CEE, la procedura di “screening” non può essere arbitraria, ma deve improntarsi a determinati criteri, primo fra tutti quello per cui la rilevanza ambientale di una singola parte può essere adeguatamente considerata solo nelle sue relazioni con il complesso in cui è inserita. La scissione artificiale di un progetto integrato in componenti avulse le une dalle altre contraddice, quindi, i criteri che debbono improntare lo screening.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4056 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Direttiva 1999/94/CE relativa alle informazioni sul risparmio di carburante nella pubblicità delle autovetture”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione rileva la mancata applicazione, in Italia, della Direttiva 99/94/CE, attuata in Italia con DPR 2003/84. Tali norme impongono la messa a disposizione dei consumatori, al momento della commercializzazione di autovetture nuove, di informazioni sul consumo di carburante delle stesse autovetture e sulla loro capacità di emettere particelle di CO₂. Al riguardo, la Commissione è dell’avviso che, in Italia, il 90% delle inserzioni pubblicitarie relative alla promozione di autovetture nuove non conterrebbe le informazioni di rilevanza ambientale sopra indicate. In risposta, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il MISE ha predisposto, a beneficio delle industrie automobilistiche, una guida al risparmio delle emissioni, affinché le seconde applichino un codice di autodisciplina improntato a tale manuale e che, a riguardo, è stato adottato un approccio di tipo volontaristico, stimolando le imprese del settore a concludere accordi interni fra di loro ed intese con le autorità, per elaborare regole condivise in materia di pubblicità. Si precisa che una soluzione superimposta autoritativamente, attraverso la predisposizione di modelli fissati per legge e muniti di relative sanzioni per i trasgressori, addosserebbe all’amministrazione l’onere di un monitoraggio capillare su tutte le pubblicità automobilistiche, implicante uno sforzo finanziario notevole e difficilmente compatibile con i vincoli di bilancio. La Commissione ha replicato che la promozione, da parte di uno Stato membro, dell’“autodisciplina” da parte delle industrie automobilistiche, non può comportare la rinuncia a vigilare sull’applicazione di una Direttiva. In ogni caso, ripetuti contatti fra amministrazioni italiane ed europee hanno evidenziato come la Direttiva, chiara nel prevedere sanzioni per l’omissione totale dell’inserimento dei dati pubblicitari ambientali, appare confusa sul caso della comunicazione di dati incompleti. Attualmente, pertanto, la Direttiva in oggetto è in corso di revisione e si prevede che per la fine del 2009 la Commissione avanzerà una nuova proposta. Nel frattempo le CCIAA, cui sono affidati il monitoraggio sulla pubblicità di autovetture e l’irrogazione di sanzioni ai trasgressori della Direttiva, stanno vigilando attentamente sull’osservanza delle disposizioni comunitarie e sono talvolta pervenute all’applicazione effettiva delle previste sanzioni.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni delle Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE - che si propongono di regolamentare l’uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE), minimizzandone l’impatto nocivo sull’ambiente - non sono state correttamente trasposte nell’ordinamento interno italiano. Al riguardo, si ritiene che il Decreto legislativo 2005/151, con il quale la Repubblica italiana ha dato attuazione alle Direttive sopra menzionate, contenga una disciplina limitativa, sotto diversi aspetti, del loro ambito di applicazione. In particolare, la Dir. 2002/96 individua lo status di “produttore” in colui che esporta professionalmente, in un qualsiasi Stato membro delle Comunità, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il disposto del Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo, dal momento che ravvisa la posizione del “produttore”, quale presupposto per la soggezione a determinati obblighi, in colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi comunitari. Per quanto riguarda, poi, l’obbligo previsto dalla Direttiva 2002/96/CE a carico dei distributori del prodotto - di garantire ai clienti la presa in carico gratuita dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso - si registra, da parte della normativa italiana, un’indebita subordinazione di detto obbligo alla previa emanazione di apposito Decreto da parte del Ministro dell’Ambiente, recante modalità attuative della raccolta. Se ne deduce - non essendo stato, tale Decreto, ancora emanato alla data dell’invio della messa in mora (8 ottobre 2009) - che all’epoca le disposizioni europee in argomento non risultavano ancora operative in Italia. Peraltro, la Direttiva 2002/96 prevede che i produttori istituiscano un trattamento selettivo dei rifiuti in oggetto, nei modi stabiliti dall’allegato II della Direttiva medesima. Al riguardo, le disposizioni del Decreto di attuazione 2005/151, ove si riferiscono all’allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano all’Allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all’Allegato II del Decreto medesimo, il quale non definisce le caratteristiche dell’attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Peraltro, secondo il disposto della Direttiva, entro il 31 dicembre 2006 il tasso di riciclaggio delle lampade a scarica avrebbe dovuto raggiungere un minimo pari all’80% del peso di esse lampade. La normativa italiana, diversamente, riferisce tale obiettivo ai soli rifiuti da sorgenti luminose fluorescenti, le quali costituiscono una sola tipologia di lampade a scarica e non ne esauriscono l’intero settore. Infine, il Decreto italiano posporrebbe illegittimamente al 31/12/09 l’obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 31/8/2005.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2235 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non conformità della normativa nazionale con la Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione sostiene che alcune norme della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) non siano state correttamente recepite nell’ordinamento italiano. La Direttiva in questione è rivolta a garantire che l’adozione di piani e programmi, suscettibili di rilevante impatto sull’ambiente, si realizzi in compatibilità con le esigenze dell’ambiente stesso. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il D. Lsg. 2006/152, che ha subito diversi emendamenti per D. Lgs. 2008/4, fino alla totale riscrittura della parte seconda. L’art. 7 della Direttiva stabilisce che, ove uno Stato membro UE ritenga che un piano o programma, in corso di attuazione, presenti effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, ovvero ove quest’ultimo ne faccia richiesta, il primo Stato abbia l’obbligo di trasmettere all’altro, prima dell’adozione dei predetti piani o programmi, copia integrale degli stessi. Tale comunicazione è prevista affinché lo Stato estero possa valutare adeguatamente gli effetti ambientali dell’iniziativa sul proprio territorio, scegliendo o meno, prima della sua attuazione, di avviare con l’altro Stato una procedura di “consultazioni”. Detto articolo è stato trasposto in Italia dall’art. 32 del Decreto di attuazione, il quale, tuttavia, prevede che al secondo Stato venga comunicata solo una mera sintesi del programma adottando e non già l’intero documento (il quale deve essere trasmesso solo se lo Stato estero ne faccia istanza), per cui la Commissione rileva, sotto questo profilo, un’incompleta attuazione della Direttiva. Inoltre, per quanto riguarda la fase delle “consultazioni” che devono intercorrere fra tutti gli Stati interessati dagli effetti ambientali del piano o programma, la Direttiva dispone che le modalità e la durata di tale partenariato vengano definite congiuntamente dagli Stati medesimi, laddove il Decreto italiano di attuazione, per converso, regola tali aspetti unilateralmente (con la previsione, quanto alla durata della consultazione, di inderogabili giorni 60), senza regole condivise con lo Stato estero. Peraltro, mentre la Direttiva prescrive che, adottato il piano o programma, tutti gli Stati membri precedentemente consultati ne vengano messi a conoscenza, la disciplina italiana limita tale obbligo di comunicazione ad una sola tipologia di programmi, precisamente ai progetti per i quali è stata esperita una procedura di V.I.A. Infine, mentre la Direttiva stabilisce che, prima dell’adozione del programma, devono essere valutati sia gli esiti delle consultazioni sia il rapporto ambientale, la normativa nazionale prevede che tale scrutinio si imponga solo ove l’amministrazione lo ritenga necessario, senza peraltro stabilire i criteri cui l’opinione dell’amministrazione stessa dovrebbe improntarsi.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 10 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L’art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato II, di cui la Direttiva stabilisce che non vanno soggetti all’obbligo di V.I.A, ma ad un esame nell’ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (procedura c.d. di “screening”). Detto “screening” non può essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’Allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’Allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all’Allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dal previo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della Direttiva (criteri in base ai quali effettuare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba temperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo Allegato III e non ripresi dal Decreto italiano di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riportate dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe in essa la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A, l’identità delle autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento degli Allegati manca dell’indicazione di alcune categorie di progetti, per cui queste ultime, pur incluse negli elenchi della Direttiva in quanto sottoposte dalla stessa a V.I.A o a screening, sono escluse, ad opera della legislazione italiana di attuazione, dall’applicazione delle sopra dette procedure.

Stato della Procedura

In data 14 aprile 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima Direttiva. L’art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” vengano sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le autorità italiane, quindi, hanno omissso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non siano a regola, secondo i parametri di cui alla Direttiva. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’Allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 25 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, di alcune prescrizioni contenute nella Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo - nonché nella Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell’Allegato III della Direttiva stessa. Peraltro, onde assicurare alla Commissione un efficace monitoraggio sul rispetto delle disposizioni succitate, l’art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce che gli Stati membri debbano redigere relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Con riferimento alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10 come indicati da quest’ultima. Piuttosto, la Direttiva 2008/50/CE, all’art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri - per tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva stessa e relativamente ad alcune zone o agglomerati, i quali pur superano i valori di concentrazione stabiliti - possano comunque sottrarsi all’adempimento degli obblighi di ricondurre la situazione nei limiti standards di cui alla succitata Direttiva 1999/30. Le condizioni, alla stregua delle quali risulta possibile, per gli Stati membri, ottenere una dilazione circa il rispetto dei massimali previsti, sono regolate ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 22 citato. Ove gli Stati membri, in relazione a determinate aree, ritengano soddisfatte tali condizioni, ne fanno notifica alla Commissione allegando un “piano per la qualità dell’aria”. La Commissione, constatando che in Italia risulta una tendenza di lungo periodo allo sfioramento dei valori limiti di concentrazione delle PM10, rileva di essere stata informata, dalle Autorità italiane, sull’adozione di varie misure dirette al contenimento dell’inquinamento atmosferico. Tuttavia, ritiene che tali notifiche, relative ad aree caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori ai tassi limite, non siano state effettuate secondo le prescrizioni di cui all’art. 22. Pertanto, risulta che in tali aree, che presentano tassi di concentrazione di polveri sottili in eccesso rispetto ai massimali comunitari, non ricorrano i presupposti che autorizzano, in base all’art. 22, una deroga temporanea all’applicazione dei massimali medesimi. La Commissione, quindi, ritiene l’Italia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5, par. 1 della Dir. 1999/30/CE, sul contenimento dell’inquinamento da PM10 entro i “valori limite” stabiliti all’Allegato III.

Stato della Procedura

Il 5 maggio 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex articolo 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2008/1/CE, in tema di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, per quanto attiene le disposizioni, in essa contenute, relative agli “impianti esistenti”. Questi ultimi vengono definiti dall’art. 2 della Direttiva stessa come quelli che, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione, o autorizzati, ovvero aver costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, sempre che, in quest’ultima ipotesi, fossero comunque entrati in funzione entro la successiva data del 30 ottobre 2000.

Pertanto, con riguardo a tali “impianti esistenti”, l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE ha stabilito che gli stessi, entro il 30 ottobre 2007, dovessero essere messi a norma, cioè dovessero risultare conformi a tutte le prescrizioni recate dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa, che subordinano il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di nuovi impianti, ovvero l’esito positivo del riesame delle autorizzazioni già concesse per gli “impianti esistenti”, al rispetto di precise condizioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento.

In passato, la Commissione ha più volte richiamato gli Stati membri sul rispetto del predetto termine del 30 ottobre 2007 e, pertanto, al fine di valutare che i suddetti Stati fossero in regola rispetto agli adempimenti richiesti entro tale scadenza, ha chiesto alle rispettive autorità competenti di comunicare i dati relativi al numero degli “impianti esistenti”, nonché delle autorizzazioni nuove, di quelle riesaminate e di quelle eventualmente aggiornate.

Alla luce della risposta inviata dalle Autorità italiane, la Commissione osserva che, ancora alla data del 7 gennaio 2009, l’Italia risultava inadempiente agli obblighi comunitari sanciti dalla Direttiva 2008/1/CE, in quanto: in primo luogo, con il Decreto legge 180/07 è stato prorogato, dal 30 ottobre 2007 (indicato nella Direttiva) al 31 marzo 2008, il termine per il rilascio delle autorizzazioni; risulta peraltro che, sugli impianti attualmente in esercizio, 1588 sarebbero ancora privi di autorizzazione rilasciata nel rispetto dei parametri riportati nella Direttiva, pur essendo già stata presentata la relativa richiesta. Né, a riguardo, la Commissione condivide le considerazioni formulate dalle Autorità italiane, dalle quali si evince come tutti gli impianti in funzione siano dotati di autorizzazioni la cui procedura, pur diversa da quelle prescritta dalla Direttiva, risulterebbe comunque adeguata al rispetto delle esigenze ambientali. Tali licenze, rileva infatti la Commissione, non garantirebbero comunque l’elevato livello di tutela ambientale che caratterizza lo schema di autorizzazione di cui alla citata Direttiva.

Stato della Procedura

In data 29 giugno 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE. In particolare, l'art. 13, par. 1, della Direttiva in questione fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni elencate nell'allegato V della Direttiva medesima vengano fornite d'ufficio a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che possa essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all'art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l'intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati contemplati nell'elenco di cui all'allegato V riguardano l'identificazione dello stabilimento e dei suoi maggiori responsabili, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possano ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, e, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificassero detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all'allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all'art. 6 della Direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all'art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all'art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all'affissione all'Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all'art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all'art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l'art. 13 della Direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poiché, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all'art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell'affissione all'Albo Comunale non integrerebbe il dettato della Direttiva, che si riferisce ad una comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all'art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tale scopo, una semplice consultabilità di tali dati, presso gli uffici del Comune, su richiesta degli interessati.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. Infatti, nell’ambito della normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), alcune disposizioni di quest’ultima sono state recepite in modo lacunoso o scorretto, mentre altre sono rimaste completamente non recepite, con inevitabile riduzione dell’efficacia della tutela, apprestata dalla UE, in materia di acque interne. In tema di recepimento incompleto, la Commissione rileva una ripetuta sostituzione della nozione di “piano di gestione del bacino idrografico” con quella di “piano di tutela delle acque”. Tale sostituzione non è indifferente, ove si consideri che il secondo viene adottato dalle Autorità regionali, laddove il primo risponde ad un disegno più organico, essendo di competenza delle Autorità statali. Del pari, la Direttiva dispone che i provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi della Direttiva stessa, nonché i dati sul contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici, debbano essere menzionati nei suddetti piani di gestione dei bacini idrografici, laddove il Decreto di attuazione ne impone la menzione solo nei programmi regionali di tutela delle acque. Parimenti, la Direttiva prevede non solo che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che vengano periodicamente aggiornati, laddove la menzionata normativa italiana riferisce tali prescrizioni solo ai piani di tutela regionali. La Commissione eccepisce altresì che, secondo la Direttiva, le misure adeguate a conseguire gli “obiettivi di qualità” in merito ai “bacini idrografici internazionali” (che sono quelli le cui porzioni ricadono sul territorio di diversi Stati membri della UE), “possano” essere realizzate, in alternativa ad altri mezzi, tramite le “strutture esistenti istituite da accordi internazionali”. Al riguardo, invece, il Decreto italiano sembra indicare le strutture, di cui sopra, come unico strumento consentito per il raggiungimento degli obiettivi predetti, così che, in difetto di tali strutture, gli stessi rimarrebbero inattuati. Quanto alle omissioni addebitabili al legislatore italiano, viene ad esempio segnalato il mancato accoglimento della previsione, di cui alla citata Direttiva, per cui i bacini idrografici internazionali devono essere assegnati ad un distretto idrografico internazionale. La mancanza, nel Decreto di attuazione, di una norma corrispondente, implica che le porzioni giacenti in Italia, facenti parte dei bacini idrografici del Rodano, del Danubio e del Reno, non risultino assegnate a nessuna Autorità.

Stato della Procedura

In data 5 maggio 2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe solo in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il Decreto predetto dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessasolo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest’ultima prevede, per il combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessasoltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione primaria, anche in quella della riparazione complementare e compensativa. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione primaria, senza subordinare tale risarcimento all’impossibilità, altresì, di una riparazione complementare o compensativa. Infine il Decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la Direttiva stabilisce che debba essere sempre adeguata al danno effettivo all’ambiente.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ex art. 258 del TFUE**

“Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell’articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive nn. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni – sono suscettibili di avere ripercussioni sull’ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l’impatto ambientale (“V. I. A.”).

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell’assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le Autorità regionali sarde e le Autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A. La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l’autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all’espletamento di una valutazione dell’impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A .

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una messa in mora ai sensi dell’articolo 258 del Trattato TFUE, invitando le Autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere creato le condizioni adeguate - mediante una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento - affinché i rifiuti venissero smaltiti in modo da non recare danno all’ambiente e alla salute dell’uomo. Particolarmente deficitaria – per quanto riguarda la disponibilità di impianti, rispondenti agli obiettivi della normativa comunitaria come sopra riassunti - la situazione della Regione Campania. Infatti, pur riconoscendo gli sforzi compiuti, dal 1994 ad oggi, dalle autorità italiane (per tutti, in particolare, il D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e il D. L. 23 maggio 2008 n. 90) – la Corte constata che l’attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla Direttiva sopra citata. In particolare, sempre con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di CDR, ovvero sia “combustibile da rifiuti”, si precisa che i medesimi non rappresentano ancora un canale di smaltimento definitivo, in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento, avviandoli quindi, in ultima battuta, al deposito nelle discariche. In proposito, peraltro, la Corte sottolinea: 1) che il collocamento dei rifiuti in discarica viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, stante i rischi di inquinamento che esso naturalmente comporta, anche quando i rifiuti non sono tossici; 2) che l’attuale utilizzo delle discariche esistenti in Campania eccede di gran lunga la capacità delle stesse, per cui la situazione risulta insostenibile per il grave pregiudizio inferto all’ambiente e alla salute umana. Per finire, la Corte sottolinea l’ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane, con relativo degrado dell’ambiente e del paesaggio. Al riguardo, la Corte esclude che la responsabilità comunitaria dello Stato italiano possa escludersi, in ragione dell’esistenza di “fenomeni” che renderebbero estremamente difficoltoso l’adempimento agli obblighi comunitari: si tratterebbe, da una parte, della resistenza delle popolazioni interessate alle operazioni di deposito in discarica e, dall’altra, dell’azione di contrasto alle autorità esercitata dalla criminalità organizzata. A tale proposito la Corte ricorda che, come da giurisprudenza comunitaria costante, ogni difficoltà incontrata da uno Stato membro al suo interno, rispetto all’osservanza degli obblighi derivanti dall’appartenza alla UE, derivante da norme, Regolamenti, atti o prassi amministrative o anche da situazioni di mero fatto, non può costituire una giustificante tale da esimere dal rispetto delle norme europee.

Stato della Procedura

Il 4 marzo 2010 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE**

“Derivazione acque del fiume Trebbia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati membri l’obbligo di adottare *“le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.”* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” dalla quale risulta che l’attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle Autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella “valutazione di incidenza”, in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell’ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia della UE ha ritenuto che l’Italia abbia violato determinate norme di cui alla direttiva 79/409/CE, per non aver correttamente trasposto dette norme nel diritto interno italiano. La direttiva menzionata, in quanto rivolta alla protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, fa obbligo agli Stati membri non solo di garantire il mantenimento o l’adeguamento di tali popolazioni avicole ad un livello rispettoso delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, ma anche di provvedere al mantenimento o al ripristino, in favore delle medesime specie, di un habitat adeguato. In relazione a quest’ultimo aspetto, l’art. 4, n. 4, seconda frase della direttiva precisa che gli Stati membri debbono prevenire l’inquinamento, o il deterioramento, non solo delle così dette “Zone di Protezione Speciale”(ZPS) di cui alla direttiva medesima, ma anche delle aree circostanti a tali zone. Al riguardo, ritiene la Corte che la legislazione italiana avrebbe disatteso le prescrizioni di detto art. 4. Per le autorità italiane, la normativa interna attuativa del citato articolo della direttiva, segnatamente ove impone la tutela non solo delle ZPS ma delle aree limitrofe, dovrebbe riscontrarsi nelle leggi nn. 394/1991 e 157/1992, che istituiscono, in effetti, un particolare regime di conservazione e restaurazione del patrimonio agro-silvo-pastorale. In merito, la Corte rileva che detti sistemi di tutela del patrimonio faunistico e ambientale non contengono nessun particolare riferimento alle stirpi ornitologiche, per cui le misure ivi previste assumono un carattere puramente generale, non essendo specificamente strutturate in relazione a fini di protezione dell’avifauna. Pertanto, tali prescrizioni nazionali non garantirebbero un adeguato recepimento al predetto art. 4 della direttiva. In secondo luogo, la Corte sottolinea la mancata attuazione dell’art. 9 della stessa direttiva, secondo il quale il divieto di uccisione, cattura, detenzione e vendita delle specie avicole protette può subire delle deroghe solo entro penetranti limiti. In particolare, la direttiva ammette che tali eccezioni vengano collegate, dalle legislazioni nazionali, ad un puntuale riferimento non solo ai “motivi” delle medesime (esclusivamente quelli di cui alla direttiva, come la tutela della flora e della fauna, della sicurezza aerea, di esigenze di studio e di ripopolamento, etc...), ma anche ai metodi di cattura e di uccisione impiegati, con l’ulteriore indicazione delle circostanze precise che escluderebbero l’idoneità di altre misure, alternative alla caccia, a consentire il perseguimento degli stessi fini che si vogliono realizzare con l’autorizzazione dell’attività venatoria. Viceversa, la legge italiana (art. 19 bis della legge n. 157/1992) affiderebbe l’applicazione del sistema di deroghe, previsto dall’art. 9 della direttiva in questione, ad una legislazione regionale che, almeno fino alla scadenza del termine di replica al “parere motivato”, ha ammesso l’esercizio della caccia delle specie ornitologiche selvatiche ben al di là dei severi limiti previsti dalla direttiva stessa, ora omettendo di indicare i “motivi” delle deroghe, ora trascurando di dimostrare la presunta inadeguatezza di provvedimenti alternativi, infine tacendo sui mezzi specifici di cattura e di uccisione ammessi.

Stato della Procedura

Il 15/7/10 la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia responsabile della violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, in quanto, nell'autorizzare la caccia agli uccelli selvatici, non ha sottoposto tale attività venatoria alle condizioni e ai limiti come stabiliti dal medesimo articolo. In proposito la Corte esprime una serie di rilievi nei confronti della Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto, sottolineando come la stessa ometta di riprendere le indicazioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata, le quali circoscrivono penetrantemente l'esercizio della caccia nei confronti delle varietà di uccelli selvatici considerati nella Direttiva medesima. In particolare, la Corte osserva che:

- 1) la sussistenza di una delle ragioni di cui all'art. 9 sopra citato (tutela della salute e della sicurezza pubblica; tutela della sicurezza aerea; prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; protezione della flora e della fauna) non è sufficiente, da sola, a legittimare la disattivazione del divieto di caccia alle specie ornitologiche selvatiche. Infatti, pur in presenza di una o più delle motivazioni elencate, occorre che i provvedimenti nazionali, in deroga al divieto in questione, presentino le indicazioni di cui al n. 2 dello stesso art. 9 della Direttiva succitata. Fra queste indicazioni, rientra la menzione delle specifiche condizioni di rischio, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere applicata. In proposito, la Corte UE osserva che le misure in deroga, adottate dalla Regione Veneto, omettono di indicare tali circostanze limitative della pratica venatoria.
- 2) in secondo luogo la normativa comunitaria di cui all'art. 9 prevede che, anche ricorrendo quelle “giustificanti” che consentono l'esercizio della caccia (ad esempio l'esigenza di evitare che la navigazione aerea venga disturbata dal volo degli uccelli, ovvero quella di garantire la protezione della flora e della fauna dai rapaci), la caccia stessa può essere autorizzata solo se, preliminarmente, l'autorità competente ha verificato l'impossibilità di esperire “altre soluzioni soddisfacenti”. Viceversa, nel caso di specie la Regione Veneto non avrebbe, prima di consentire la caccia agli uccelli selvatici, provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative meno dannose per l'ambiente;
- 3) in terzo luogo la quantità di animali, di cui la normativa della regione Veneto autorizza la caccia, esorbita notevolmente dalla “piccola quantità” di uccelli - menzionata allo stesso art. 9 della sopra menzionata Direttiva - cui dovrebbe essere limitata la pratica venatoria. Ai fini dell'esatta individuazione di una “piccola quantità”, la Corte, anche basandosi sui criteri forniti dal Comitato scientifico “Ornis”, sottolinea che tale debba definirsi il prelievo di un numero di animali non superiore al 5% della mortalità annua, per le specie abbondanti con uno stato di conservazione soddisfacente, previa valutazione scientifica adeguata dell'autorità competente a rilasciare la deroga al divieto di caccia. Al riguardo, la Corte conclude nel senso che la Regione Veneto non ha rispettato i criteri in questione.

Stato della Procedura

In data 11/11/10 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente ai suoi obblighi comunitari, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.